Allegato "C" al

Repertorio N. 3384

Raccolta N.2696

STATUTO

della

"CASTORE - Società per la gestione dei servizi pubblici locali e strumentali di Reggio Calabria S.R.L."

TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

- 1. È corrente una Società a responsabilità limitata denominata "CASTORE Società per la gestione dei servizi
 pubblici locali e strumentali di Reggio Calabria S.R.L.".
- 2. La Società è a capitale interamente pubblico ed è soggetta al cosiddetto controllo analogo da parte dei soci.

ART. 2 - SEDE

- 1. La Società ha sede nel Comune di Reggio Calabria (RC) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione presso il Registro delle Imprese.
- 2. La Società potrà, con l'osservanza delle disposizioni normative vigenti, istituire ovvero sopprimere, purché in Italia, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, dipendenze.

ART. 3 - DURATA

1. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila e cinquanta) ed è prorogabile
una o più volte.

2. La durata della Società potrà essere prorogata o ridotta solo a seguito di deliberazione resa dall'Assemblea
dei soci.

ART. 4 - OGGETTO

- La Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:
- a. la gestione di impianti anche a tecnologia complessa
 ed in genere la gestione dei servizi pubblici di pertinenza dei enti locali soci;
- b. i servizi di manutenzione stradale;
- c. i servizi di manutenzione di aree verdi, aree attrezzate e giardini;
- d. i servizi di segnaletica stradale e di pubblica illuminazione;
- e. i servizi di gestione di aree e servizi cimiteriali;
- f. la gestione di impianti ettometrici (scale mobili, tapis roulant, ascensori, ecc.);
- g. la protezione e la pulizia dei canali e delle altre opere irrigue;
- h. i servizi ambientali;
- i. la gestione di impianti connessi al ciclo integrato delle acque;
- j. ogni altra attività di servizio, di assistenza tecnica, di progettazione, e di direzione lavori che gli enti soci vorranno affidarle;

- k. conduzione e manutenzione di complessi edilizi di proprietà degli enti soci o a questi affidati in gestione, comprensivo in particolare delle seguenti attività:
- i. gestione, conduzione e manutenzione di tutte le dotazioni impiantistiche, opere edili interne ed esterne;
- ii. guardiania e portierato;
- iii. pulizia locali interni ed aree esterne;
- iv. manutenzione aree a verde;
- v. manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici;
- 1. servizi ausiliari presso le scuole dell'infanzia; altri servizi strumentali all'attività degli enti locali soci, in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali;
- m. nei casi consentiti dalla legge, lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza degli
 enti locali soci.
- 2. Le opere ed i servizi riportati nell'oggetto sociale potranno essere affidati dagli Enti competenti alla Società in maniera diretta (cosiddetto in house providing) nei limiti e secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
- 3. Le attività svolte per gli Enti locali soci ed affidate alla società ai sensi del precedente comma 2 devono
 costituire oltre 1'80% (ottanta per cento) dell'attività
 svolta dalla società e la produzione ulteriore rispetto

al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di
scala o altri recuperi di efficienza sul complesso
dell'attività principale della società.

- 4. E' fatto divieto alla Società di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società.
- 5. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 175/2016.
- 6. L'esercizio delle attività non costituenti servizio pubblico locale di rilevanza economica a favore dei soci o di soggetti terzi potrà essere svolta, previa approvazione da parte dell'Assemblea dei soci, purché ciò non rechi in alcun modo pregiudizio allo svolgimento delle attività di cui al precedente comma e deve essere organizzata in modo che debbono, comunque, rimanere prevalenti.
- 7. La Società potrà, inoltre, eseguire ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione attinenti o connessi alle attività di cui sopra, nessuna esclusa, ivi compreso lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti specifici.
- 8. La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, indu-

striali e immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie reali, anche a favore di terzi, società od Enti controllate e/o collegate per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale, il tutto nei limiti della vigente normativa.

- 9. La Società potrà svolgere tutte le attività di cui all'oggetto sociale anche tramite soggetti terzi, nei limiti di legge, e comunque salva la preventiva approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.
- 10. La Società può instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, le Aziende sanitarie, le Università nonché gli altri enti pubblici e può stipulare con essi convenzioni.
- 11. La Società uniforma tutte le proprie attività, ed in particolar modo quelle svolte in via prevalente nei confronti dei soci, ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
- 12. La Società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle notizie inerenti ai servizi gestiti.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE E QUOTE

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE

- 1. Il capitale sociale è di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.
- 2. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito, nel rispetto della legislazione vigente, con deliberazione dell'Assemblea, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, anche mediante conferimenti non in denaro ai sensi dell'art. 2464 del cod. civ..
- 3. La quota del capitale pubblico non potrà, in ogni caso, essere inferiore al 100% (cento per cento) per tutta la durata della Società.
- 4. I diritti sociali spettano agli Enti Locali soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

ART. 6 - QUOTE E DIRITTI SOCIALI

- 1. Le quote conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvi i particolari riguardanti l'amministrazione della Società attribuiti al socio "Comune di Reggio Calabria" in forza del presente Statuto.
- 2. Fatto salvo quanto previsto nel comma successivo, non è consentito ai soci compiere atti di disposizione di qualsiasi natura, intendendosi per tali la vendita, la

permuta, il conferimento, il riporto e la donazione ovvero qualunque atto o contratto tale da comportare il trasferimento diretto o indiretto a titolo oneroso, a terzi, di quote di partecipazione della Società, di diritti di sottoscrizione, ovvero di diritti reali di godimento e/o di garanzia relativi alle predette quote. Non è altresì consentito sottoporre volontariamente, in tutto o in parte, le quote e/o diritti di opzione a pegno o costituirli in garanzia o in usufrutto.

- 3. Poiché il capitale della società è interamente pubblico, le quote e/o i diritti di opzione sono in tutto o in
 parte trasferibili dai soci a pubbliche amministrazioni
 e/o enti pubblici, sempre che siano rispettati i principi
 normativi e giurisprudenziali, nazionali e comunitari,
 del cosiddetto "in house providing" purché il Comune di
 Reggio Calabria mantenga una partecipazione pari almeno
 alla maggioranza del capitale della Società.
- 4. Il trasferimento che intervenga in violazione di quanto previsto dal presente articolo si considera inefficace
 nel confronti della Società e dei soci cosicché l'avente
 causa non sarà legittimato all'esercizio di alcun diritto
 connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti in violazione.

ART. 7 - VERSAMENTI DEI SOCI

1. I soci possono effettuare versamenti in conto capitale

o a fondo perduto; possono inoltre effettuare finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, purché non costituenti raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETA'

ART. 8 - ASSEMBLEA

- 1. L'Assemblea è convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla legge e dallo statuto.
- 2. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale od anche presso altra sede nel territorio del Comune di Reggio Calabria mediante avviso per lettera raccomandata A/R, fax o mail che risultino ricevuti almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.
- 3. L'Assemblea è convocata, in particolare, per deliberare sugli argomenti attribuiti dalla legge alla sua competenza, nonché sulle autorizzazioni richieste dal presente
 Statuto per il compimento di atti dell'organo amministrativo.
- 4. L'Assemblea è convocata ogni qualvolta sia necessario assumere una deliberazione ad essa riservata dalla legge.
- 5. L'Assemblea verrà altresì convocata, per deliberare sulle materie di rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 2367 del codice civile, dall'organo amministrativo o, in sua vece, dal Collegio Sindacale, secondo la procedura indicata dalla norma da ultimo citata.

- 6. Chi richiede la convocazione o convoca l'Assemblea deve indicare nell'avviso di convocazione gli argomenti da trattare, la sede e l'orario.
- 7. L'assemblea può validamente costituirsi e deliberare anche in mancanza delle suddette formalità qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, ove nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

ART. 9 - INTERVENTO IN RAPPRESENTANZA

- 1. Possono intervenire in assemblea, o farsi rappresentare nei modi di legge, i titolari dotati di diritto di voto.
- 2. E' in oltre consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti
 i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo
 reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché
 di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.
- 3. L'Assemblea si considera, in questo caso, tenuta nel luogo dove è stata convocata e dove siano presenti il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul rela-

tivo libro.

ART. 10 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI E VALI-

DITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. L'assemblea è regolarmente costituita e delibera validamente con la rappresentanza e le maggioranze stabilite dalla legge.

ART. 11 - PRESIDENZA DELLE ASSEMBLEE

- 1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, ed in caso di assenza o impedimento, da persona eletta con il voto della maggioranza dei soci presenti.
- 2. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato nello stesso modo, per la redazione del verbale.
- 3. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente della riunione
 ha il potere di proporre le procedure che possono essere
 stabilite e modificate con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

ART. 12 - MATERIE RISERVATE AI SOCI

- 1. Sono riservate all'Assemblea dei soci:
- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori, dei sindaci e fra essi del presidente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, e, quando previsto, del soggetto al

quale è demandato il controllo contabile;

- c) la determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci, e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statutoe l'emissione di obbligazioni convertibili;
- e) le deliberazioni sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) l'approvazione del Piano strategico operativo di cui al successivo art. 25 del presente statuto;
- g) l'autorizzazione preventiva, ai fini del cosiddetto
 "controllo analogo" del Comune di Reggio Calabria sulla
 Società, delle decisioni aventi ad oggetto:
- (i) gli acquisti e le alienazioni di immobili; impiantie/o aziende e/o rami d'azienda;
- (ii) le operazioni aventi ad oggetto l'emissione di strumenti finanziari;
- (iii) l'assunzione di mutui e di altre forme di indebitamento;
- h) le deliberazioni sulle altre materie ad essa attribuite dalla legge o dal presente Statuto.

ART. 13 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

- 1. L'amministrazione della Società è affidata di norma ad un Amministratore Unico, scelto mediante avviso pubblico tra persone che devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle Finanze. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e dall'articolo 5 comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. L'amministrazione potrà essere affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, solamente per ragioni di adeguatezza amministrativa, nel rispetto dei criteri definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e Finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanarsi ai sensi dell'art. 11 comma 3 del Decreto legislativo 8 settembre 2016 n. 175.
- 2. Spetta all'assemblea provvedere alla determinazione del numero dei membri del consiglio di amministrazione. Il numero effettivo dei membri è definito nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia. Nella scelta degli amministratori della Società deve essere assicurano il rispetto del principio di equilibrio di gene-

re, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate
in corso d'anno.

- 3. L'organo amministrativo dura in carica per il tempo fissato dall'assemblea all'atto della nomina, e comunque non oltre tre esercizi.
- 4. Esso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.
- 5. Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa di tempo in tempo vigente applicabile alla Società, nonché degli ulteriori requisiti previsti dalle Deliberazioni degli enti locali soci in materia di società controllate e o partecipate dagli stessi.
- 6. Non possono ricoprire la carica di amministratore della Società e, se nominati, decadono dal proprio Ufficio,
 coloro che si trovino in situazioni di ineleggibilità,
 incompatibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod.
 civ., nonché dalla normativa di tempo in tempo vigente
 applicabile alla Società.
- 7. Agli Amministratori può essere riconosciuto un compenso, determinato annualmente in via anticipata con decisione dei soci, nei limiti previsti dalla normativa applicabile alla Società.

8. Il Consiglio di Amministrazione designa di volta in volta un proprio segretario, che può essere anche estraneo al Consiglio.

ART. 14 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

- Gli Amministratori sono revocabili in qualunque tempo,
 salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
- 2. Costituisce giusta causa di revoca la grave reiterata violazione degli obblighi di informativa previsti dal presente Statuto.
- 3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori ovvero l'Amministratore Unico, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 cod.civ. I nuovi amministratori scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 4. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare contestualmente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato oppure la maggioranza degli amministratori, decade l'intero consiglio di amministrazione. In tal caso si applica la disciplina di cui all'art. 2386, ultimo comma del codice civile.

ART. 15 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dall'amministratore designato dall'assemblea.

- 2. In sua assenza, o in caso di mancata nomina, la presidenza spetta all'amministratore designato dal consiglio di amministrazione.
- 3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione garantisce la regolarità e completezza del flusso informativo verso il socio "Comune di Reggio Calabria", anche ai fini di quanto previsto dalla normativa di tempo in tempo applicabile, nonché dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria in tema di "controllo analogo".

ART. 16 - CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale che altrove, purché nel Comune di Reggio Calabria, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando almeno due consiglieri ne facciano domanda scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.
- 2. Esso viene convocato dal presidente con lettera raccomandata, o con telefax o con posta elettronica contenenti il giorno, il luogo, l'ora della riunione e gli argomenti da trattare, da spedire almeno tre giorni lavorativi prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo.

Nei casi di urgenza l'adunanza viene convocata con telegramma, o con telefax o con posta elettronica, da spedire almeno un giorno libero prima dell'adunanza.

- 4. Nel caso di ricorso al telefax o alla posta elettronica o ad altro mezzo sopra indicato idoneo allo scopo, gli avvisi devono essere spediti al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli Amministratori e dai Sindaci effettivi.
- 5. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.
- 6. Il Consiglio di Amministrazione si considera, in questo caso, tenuto nel luogo dove è stato convocato e dove siano presenti il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
- 7. La riunione del Consiglio di Amministrazione è da ritenersi valida, anche se non convocata come previsto,
 qualora siano presenti tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi in carica.
- ART. 17 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- 1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di

Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

- 2. Ogni consigliere dispone di un voto.
- 3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
- 4. In caso di parità la proposta si ha per respinta.

ART. 18 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori ovvero all'Amministratore Unico, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.
- 2. L'organo amministrativo, pertanto, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene necessari od opportuni per attuare l'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto riservano all'assemblea e in ogni caso secondo gli atti di indirizzo del socio "Comune di Reggio Calabria".
- 3. Sono di esclusiva competenza dell'organo amministrativo, e non sono pertanto delegabili le deliberazioni concernenti le seguenti materie:
- a) approvazione di proposte da sottoporre alla decisione

dei soci e deliberazione dell'Assemblea;

- b) approvazione del Piano Strategico Operativo di cui al successivo art.25;
- c) stipula, modifica ed estinzione dei rapporti contrattuali con il Comune di Reggio Calabria;
- d) concessione di garanzie personali o reali e concessione di prestiti;
- e) stipula di contratti di investimento e/o finanziamento di qualsiasi specie o genere per importi superiori al valore determinato dal Consiglio di Amministrazione stesso, sulla base di eventuali direttive del socio Comune di Reggio Calabria;
- f) stipula di contratti o impegni che comportino l'obbligo di pagamento, anche in via cumulata, per importi superiori al valore determinato dal Consiglio di Amministrazione stesso, sulla base della eventuali direttive del
 socio "Comune di Reggio Calabria";
- g) l'eventuale nomina del Direttore Tecnico, con determinazione delle attribuzioni, dei poteri e del compenso.

ART. 19 - DELEGHE DI POTERI DI AMMINISTRAZIONE

- 1. Il Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico può delegare parte delle proprie attribuzioni ad
 un componente designato dal Comune di Reggio Calabria ai
 sensi dell'art. 2468, comma 3, cod. civ.
- 2. L'organo amministrativo determina l'estensione delle

deleghe nei limiti di legge e del presente Statuto.

- 3. L'organo amministrativo può anche nominare procuratori o mandatari per singoli atti o categorie di atti.
- 4. All'interno del Consiglio di Amministrazione è esclusa la carica di vicepresidente ovvero la stessa può essere attribuita, esclusivamente, quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.
- 5. E' fatto divieto di:
- a. corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività;
- b. di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;
- c. di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
- 6. All'Amministratore Delegato ovvero all'Amministratore Unico, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, competerà la gestione ordinaria della Società al fine dell'attuazione del Piano Strategico Operativo di cui al successivo art.25.
- 7. All'Amministratore delegato ovvero all'Amministratore Unico può essere riconosciuto un compenso, determinato dal Consiglio di Amministrazione nel primo caso e dall'Assemblea dei Soci nel secondo caso, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di tempo in tempo ap-

plicabile

ART. 20 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

- 1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli eventuali amministratori delegati nei limiti dei poteri ad essi conferiti ovvero all'Amministratore Unico è attribuita la rappresentanza della società.
- 2. Essi rappresentano la società in giudizio, quali attori o quali convenuti. Essi hanno facoltà di promuovere giudizi e procedimenti amministrativi di ogni ordine e grado.
- 3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il potere di rappresentanza e firma spetta al Vicepresidente, se nominato.
- 4. La rappresentanza legale e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, spettano anche al direttore, nei limiti dei poteri determinati dal Consiglio di Amministrazione nell'atto di nomina ovvero all'Amministratore Unico.

ART. 21 - IL DIRETTORE

- 1. Il Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore Unico, nomina e stabilisce il compenso del Direttore
 che può essere un dipendente con qualifica non inferiore
 a quella di Quadro.
- 2. Il Direttore rimane in carica tre anni, rinnovabile.
- 3. Il Direttore sovrintende all'organizzazione e alla di-

sciplina degli uffici e svolge la sua attività, secondo le direttive del Presidente, in esecuzione delle deliberazioni degli organi della Società.

4. Possono essergli conferite possibili procure e ha la firma della corrispondenza e degli atti per l'ordinario funzionamento degli uffici.

ART. 22 - COLLEGIO SINDACALE

- 1. La Società nomina il collegio sindacale.
- 2. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.
- 3. Il Presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.
- 4. Le riunioni del Collegio Sindacale si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati
 della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, riceve-

re o trasmettere documenti;

d) la riunione deve ritenersi svolta nel luogo ove è presente il Presidente.

TITOLO IV BILANCIO SOCIALE E UTILI

ART. 23 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

- La durata dell'esercizio coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- L'organo amministrativo deve redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
- 3. Il bilancio deve essere comunicato dall'organo amministrativo al Collegio Sindacale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo, e dovrà essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero qualora particolari esigenze lo richiedano entro centottanta giorni.
- 4. Il bilancio di esercizio potrà essere sottoposto a certificazione da parte di primaria società di revisione contabile.

ART. 24 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E PAGAMENTO DEI DIVI-DENDI

- 1. Gli utili netti, dedotte le eventuali perdite di precedenti esercizi, sono ripartiti nel modo seguente:
- a) 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a che non abbia raggiunto il quinto del capitale so-

ciale;

- b) il residuo agli azionisti, salvo che l'Assemblea lo accantoni in tutto o in parte alle riserve straordinarie.
- 2. Il pagamento dei dividendi è effettuato secondo le modalità ed i tempi fissati dall'organo amministrativo, ma
 comunque entro l'anno in cui l'Assemblea ne ha deliberato
 la distribuzione.
- Il diritto al dividendo si prescrive in cinque anni da quando esso è esigibile.

TITOLO V PIANO STRATEGICO E REPORTISTICA

ART. 25 - MODALITÀ GENERALI DI ATTUAZIONE DEL CONTROLLO
ANALOGO

- 1. Il Comune di Reggio Calabria esercita il Controllo Analogo sulla società "CASTORE Spl S.R.L." ed, in particolare, per tutti gli atti di gestione straordinaria, assume un potere di direzione, coordinamento e supervisione
 delle attività societarie.
- 2. Il Controllo Analogo sulla società si esercita, in via generale, in tre distinte fasi:
- a. Controllo ex-ante indirizzo dell'Amministrazione;
- b. Controllo contestuale monitoraggio;
- c. Controllo ex-post verifica.
- 3. Le modalità del Controllo Analogo vengono effettuate nel rispetto delle attribuzioni e competenze stabilite dagli articoli 42, 48 e 50, Tuel, e dal regolamento

sull'organizzazione dei controlli sulle società partecipate non quotate.

4. Il controllo analogo è gestito dal Settore preposto al controllo delle Partecipate, di cui all'art. 2 del Regolamento per il controllo sulle società non quotate partecipate dal Comune di Reggio Calabria che, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale del personale del Settore e di altre professionalità interne individuate dal Dirigente preposto al Controllo delle Partecipate.

ART. 26 - CONTROLLO EX-ANTE

- In fase di indirizzo, l'Amministrazione si esprime attraverso i documenti di programmazione di cui all'art.
 Tuel, tenuto conto anche di eventuali proposte della società "CASTORE Spl S.R.L.".
- 2. Nel documento Unico di programmazione vengono individuati indirizzi e obiettivi gestionali da conseguire
 nell'arco temporale della programmazione, anche attraverso indicatori qualitativi e quantitativi.
- 3. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, può sempre definire ulteriori vincoli ed indirizzi ai quali gli Organi societari si devono attenere ed ai quali la gestione delle società si deve conformare.
- 4. La Giunta Comunale esercita, nel rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale,
 l'attività di indirizzo e controllo sui documenti pro-

grammatici delle Società Partecipate.

- 5. La Società, entro il mese di ottobre di ogni anno, presenta il budget economico e finanziario per l'esercizio successivo, il Piano strategico operativo, contenente gli obiettivi di massima sulle attività, il piano degli investimenti, il piano degli acquisti, nonché il piano delle assunzioni, con allegate la dotazione organica, il personale in servizio, la quantificazione di costi del personale e le politiche di sviluppo ed incentivazione dello stesso, che saranno successivamente sottoposti ad approvazione da parte della Giunta Comunale.
- 6. La Giunta Comunale può far richiesta di dati e informazioni integrative e può proporre modifiche degli atti predisposti.

ART. 27 - CONTROLLO CONTESTUALE

- 1. In fase di monitoraggio, entro i termini previsti per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, Tuel, la società "CASTORE Spl S.R.L." presenta una relazione illustrativa sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, relativa al primo semestre d'esercizio, affinché il Consiglio Comunale possa verificare lo stato di attuazione del programma attraverso il controllo della coerenza dei dati con gli obiettivi previsionali.
- 2. Il Consiglio Comunale, in caso di squilibrio finanzia-

rio ed in caso di scostamento rispetto agli obiettivi programmati, ancorché riferiti al primo semestre, può indicare le azioni necessarie da intraprendere alle quali gli organi amministrativi delle Società dovranno attenersi.

- 3. Il Controllo contestuale, effettuato dal Settore preposto al controllo delle partecipate, viene attuato attraverso il monitoraggio:
- a. delle relazioni semestrali, trasmesse dalla Società, nelle quali viene illustrato lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e vengono rilevate ed analizzate le eventuali cause degli scostamenti rispetto al budget, nonché le azioni correttive da attuare;
- b. delle relazioni semestrali, trasmesse dalla Società, sull'andamento della situazione economico-finanziaria e patrimoniale riferita al semestre antecedente;
- c. la nota informativa asseverata dal Collegio dei Revisori o da eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti, sugli esiti delle partite di credito e debito tra la Società ed il Comune di Reggio Calabria, contenuta nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto della Società. A tal fine, la società in house ha l'obbligo di asseverare la nota informativa sugli esiti delle partite di credito e debito tra la società in house ed il Comune;

- d. i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale di cui all'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 175/2016, con
 relativi indicatori ed i provvedimenti necessari per la
 prevenzione dell'aggravarsi della crisi, se del caso, di
 cui all'art. 14 comma 2 del D.Lgs. 175/2016.
- 4. I soggetti tenuti ad effettuare il Controllo Analogo, qualora ritengano le relazioni di cui sopra non esaustive, possono chiedere alle società documentazioni integrative tese a fornire ulteriori dettagli sull'andamento dei singoli servizi ed, in carenza, provvedere mediante controlli ispettivi e controllo sugli atti.
- 5. Il Settore preposto al controllo delle partecipate può fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria delle società, in analogia a quanto disposto dall'art. 147 quinquies e dall'art. 153 comma 4, Tuel. Lo stesso può provvedere alla modifica degli schemi tipo degli eventuali contratti con l'utenza.
- 6. La reportistica di cui ai commi precedenti sarà oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio Partecipate per
 essere poi sottoposta alla Giunta Comunale.

ART. 28 - CONTROLLO EX-POST

1. in fase di approvazione del Rendiconto, nei termini indicati dall'art. 151, commi da 5 a 8, dall'art. 227 e seguenti, il Consiglio Comunale dà atto dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi da parte

della Società.

2. Anche in questa fase di controllo, il Consiglio Comunale può, sulla base dei risultati raggiunti, fornire indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

ART. 29 - CONTROLLO SUGLI ATTI

- 1. La società in house "CASTORE Spl S.R.L." si ispira ai principi di legalità, efficienza ed economicità, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, e si dota di apposite disposizioni regolamentari da sottoporre alla preventiva approvazione della Giunta Comunale, con deliberazione da adottarsi su proposta del dirigente preposto al Controllo delle Partecipate. Tali disposizioni regolamentari riguardano:
- a) acquisizione di risorse umane mediante contratti di lavoro dipendente e affidamento di incarichi professionali;
- b) definizione ed individuazione della struttura organizzativa degli uffici, della pianta organica (e sue variazioni), del sistema di valutazione delle prestazioni individuali ai fini della retribuzione accessoria o degli
 avanzamenti di carriera;
- c) esecuzione dei lavori in economia, acquisizione di forniture di beni e appalti di servizi e lavori;
- d) nomine e compensi degli organi amministrativi;
- e) acquisizione/alienazione di beni immobili e mobili re-

gistrati;

- f) approvazione dello statuto e variazioni del capitale sociale;
- g) acquisizione e/o dismissione di partecipazioni in altri organismi;
- h) operazioni finanziarie a medio-lungo termine ed altre operazioni di finanza straordinaria.
- 2. Con specifico riferimento alle apposite disposizioni regolamentari di cui al comma 1), si forniscono di seguito le indicazioni minime che le suddette disposizioni dovranno contenere, nel rispetto di quanto stabilito dal legislatore con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto di quanto stabilito, tra l'altro, con D.L. 138/2011, con R.D. 827/1924, con D.Lgs. 118/2011 oltre che con D.Lgs. 175/2016, con R.D. 827/1924, e fatte salve le specifiche normative applicabili alle singole società: a) Reclutamento del personale:
- adeguamento del regolamento in materia di personale ai principi per il reclutamento del personale di cui al comma 3 dell'articolo 35 del D.Lgs. 165/2001;
- programma triennale di reclutamento di personale, nel rispetto della normativa vigente;
- pubblicazione degli avvisi di reclutamento o selezione del personale, con predeterminazione di requisiti e dei criteri di reclutamento, sul sito web istituzionale della

società e del Comune di Reggio Calabria; - costituzione di commissioni per la selezione del personale; - assunzione tramite avviamento dalle liste di collocamento per il personale appartenente a qualifica per accedere alla quale è sufficiente il titolo di studio della scuola dell'obbligo; b) conferimenti di incarichi professionali di lavoro autonomo: - possibilità di affidare incarichi nel rispetto della normativa vigente, solo per esigenze a cui non è possibile far fronte con il personale in servizio; - previsione di pubblicizzazione del fabbisogno; - obbligo di conferire l'incarico solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione nella materia, in genere acquisita tramite adeguati percorsi di natura accademica; - obbligo di affidare l'incarico per obiettivi specifici e determinati ed in coerenza con l'oggetto delle attività della società conferente; - obbligo che la prestazione sia di natura temporanea ed altamente qualificata; - obbligo di predeterminare, in ogni contratto, la relativa durata, l'oggetto ed il compenso; c) con riferimento al contenimento delle politiche retributive in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica:

- verifica che i trattamenti economici individuali siano riconosciuti nel rispetto dei criteri di erogazione previamente definiti con regolamento interno (o atto generale equivalente) e dal contratto collettivo di lavoro;
- incrementi percentuali medi dei trattamenti accessori non superiori a quelli contrattati dal Comune per il proprio personale;
- obiettivi specifici in merito alla riduzione delle spese per il personale delle società controllate, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, anche attraverso l'introduzione di limiti agli oneri contrattuali e alle assunzioni di personale, fino alla conclusione del piano di Riequilibrio Finanziario;
- con riferimento all'affidamento di contratti pubblici per l'acquisizione di forniture e servizi e per l'affidamento di lavori;
- programma triennale di acquisizione di beni e servizi e di affidamento dei lavori, con relativi aggiornamenti annuali;
- pubblicazione sul sito web della società di tutte le informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture (in particolare: CIG rilasciato dall'AVCP, struttura proponente, oggetto del

bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario, importo dell'aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate);

- pubblicazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo dei dati di cui al punto precedente, sotto forma di tabelle riassuntive e trasmissione dei dati ad ANAC;
- e) con riferimento agli obblighi in materia di nomine e compensi degli organi amministrativi:
- rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013;
- composizione e compensi dell'organismo di gestione nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 175/2016;
- previsione per giusta causa della revoca degli amministratori in presenza di un risultato negativo per tre anni consecutivi, salvo il caso in cui il risultato negativo sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dal Comune di Reggio Calabria (in particolare art. 21 del D.Lgs. 175/2016);
- verifica che il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori non superi 1'80% (ottanta per cento) del costo complessivamente sostenuto nel 2013 (articolo 4, comma 4 D.L. n. 95/2012 e s.m.i. e art. 11 comma 7 del D.Lgs. 175/2016);
- f) con riferimento all'acquisizione e/o dismissione di

partecipanti in altri organismi:

- obbligo di applicare le procedure, parametri e categorie di cui al D.Lgs. 175/2016;
- g) con riferimento alle operazioni finanziarie a mediolungo termine ed altre operazioni di finanza straordinaria:
- obbligo di applicare le procedure ed i contenuti della normativa vigente e/o applicabile in materia.
- 3. Gli atti indicati al comma 1 del presente articolo, corredati di ogni documento o informazione ritenuti utili ai fini dell'esame degli stessi, devono essere trasmessi, prima dell'adozione nei termini eventualmente previsti dalla legge, al Dirigente del Settore preposto al controllo delle Partecipate. Essi sono oggetto di approvazione con apposita deliberazione di Giunta Comunale su proposta del predetto dirigente. Se nell'ambito dell'esame ne emerge la necessità, il Dirigente del Settore Partecipate invita la Società ad integrare e rettificare gli atti di cui al comma 1).
- 4. Gli atti di cui al comma 1) adottati dalla società "CASTORE Spl S.R.L." sono inefficaci in assenza della deliberazione di Giunta Comunale di approvazione degli stessi. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati dalla società in house in casi motivati di necessità, di urgenza, e per evitare interruzione di pubblico servizio,

provvedimenti che vanno comunque ratificati con deliberazione della Giunta Comunale , da adottarsi su proposta del Dirigente preposto al controllo delle Partecipate. Se il Dirigente ritiene che non vi siano gli estremi per proporre la deliberazione di ratifica, attiva le procedure di controllo di cui all'art. 30 ai fini della rimozione di eventuali illegittimità.

ART. 30 - CONTROLLI IN LOCO

- 1. Il Dirigente del Settore preposto al Controllo delle Partecipate e l'Ufficio Partecipate preposto al controllo ispettivo contabile del Comune di Reggio Calabria ed il personale preposto dai settori operativi, possono effettuare specifici controlli in loco, da eseguirsi presso la sede sociale ovvero presso altri luoghi ove si erogano i servizi esternalizzati.
- 2. I controlli in loco possono consistere sia nella richiesta scritta di precisazioni, dati ed informazioni nei confronti degli organi societari e/o direzionali del soggetto gestore, sia nell'accesso fisico alle sedi legali ed operative delle società. Il controllo in loco deve essere motivato dalla necessità di acquisire e verificare direttamente dati, elementi, operazioni. Le modalità tecnico-pratiche o gestionali inerenti l'espletamento dell'attività di produzione ed erogazione del servizio pubblico esternalizzato, possono essere oggetto di con-

trollo in loco da parte del settore preposto al Controllo delle Partecipate; per la parte prettamente operativa i controlli possono essere effettuati dai vari Settori competenti in materia.

- 3. Il controllo in loco può essere effettuato anche in relazione ad atti e provvedimenti pubblicati per legge dalla Società in house sul proprio sito istituzionale sezione Società trasparenza, potendosi in tal caso effettuare su base campionaria, su apposito data base da fornire da parte della società in house, a richiesta del Dirigente preposto al Controllo delle Partecipate.
- 4. Al controllo in loco, effettuato con personale dotato di specifici e comprovati requisiti professionali, collaborerà ed assisterà uno o più rappresentanti degli Organi societari del soggetto gestore, coadiuvati da eventuale personale dipendente. Del controllo in loco viene redatto apposito verbale: nel caso di contestazioni da parte del Dirigente preposto al controllo delle Partecipate o da parte del Settore Comunale preposto al controllo ispettivo operativo, nei confronti della società in house si appre la procedura di contraddittorio, finalizzata alla rimozione delle eventuali illegittimità riscontrate, finanche alla intimazione della revoca dei provvedimenti eventualmente illegittimi della società in house, revoca che va posta in essere senza indugio dalla società in house.

Nel caso in cui le azioni correttive da avviarsi a seguito di contraddittorio non siano poste in essere, il Dirigente preposto al Controllo delle Partecipate, informa il
Sindaco, il Segretario/Direttore Generale ed il Dirigente
del Personale in materia di organizzazione del personale,
ai fini delle valutazioni di competenza – anche con il
supporto dell'Avvocatura Comunale – in merito ai presupposti per l'attivazione delle procedure, eventualmente di
tipo sanzionatorio, o delle azioni di responsabilità,
previste dall'ordinamento vigente.

ART. 31 - OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

- 1. Gli Organi Amministrativi delle Società Partecipate, al fine di garantire che l'attività di queste ultime si sviluppi in maniera armonica e coordinata con l'azione amministrativa del Comune, sono tenuti a:
- a. conformarsi agli indirizzi strategici impartiti dagliOrgani di Governo Comunali;
- b. uniformare la propria condotta alle direttive di coordinamento gestionale ed ai rilievi formulati dall'Ufficio preposto ai controlli, assicurando la tempestiva adozione delle misure correttive indicate dal Comune, in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari, al rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica e per garantire la regolarità, l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi gestiti.

- 2. Al fine di consentire l'attività di controllo economico, finanziario e patrimoniale da parte del Comune di Reggio Calabria, la Società trasmetterà alla struttura comunale preposta al controllo:
- a. un report economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività a cadenza trimestrale;
- b. un report sui flussi di liquidità a cadenza trimestrale;
- c. un report sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, contenente gli indicatori e la relativa relazione illustrativa - a cadenza semestrale;
- d. un report tecnico-gestionale a cadenza semestrale comprendente l'elenco aggregato degli acquisti di beni, servizi e lavori, indicando le modalità di individuazione dei fornitori e degli esecutori dei lavori, nonché i principali atti di gestione del personale. All'uopo la struttura deputata al controllo analogo fornirà all'Area economico finanziaria i dati ed i documenti necessari all'espletamento delle funzioni alla stessa attribuite dalla legge.

ART. 31 BIS - CONTROLLO SULLA GESTIONE

1. Fermo restando quanto prescritto dall'art. 6, commi 2,
4 e 5 del D. Lgs. 175/2016, il controllo sulla gestione
si esplica attraverso la predisposizione da parte della
Società di schemi e Regolamenti in materia di politiche

di reclutamento del personale, di esecuzione di lavori in economia, forniture, affidamento di incarichi e quant'altro previsto dalla normativa vigente.

- 2. Nel rispetto delle modalità previste per legge e dallo Statuto, la Società adotta gli atti di straordinaria gestione previa condivisione con la Giunta Comunale, che si rapporta con il Settore preposto al controllo analogo, e segnatamente:
- a. le assunzioni di personale a qualsivoglia titolo e per qualsivoglia importo;
- b. gli incarichi a terzi per qualsivoglia prestazione intellettuale professionale per importi superiori ad Euro
 3.000 (tremila) per singola consulenza;
- c. contratti di appalto di lavori o acquisto di beni e servizi per importi superiori alla soglia comunitaria. Per i lavori assunti in amministrazione diretta l'importo non può superare i 50.000 (cinquantamila) euro;
- d. locazioni di beni immobili di durata superiore ad anni quattro;
- e. ogni decisione relativa alle modalità di gestione ed erogazione dei servizi affidati, fermo restando i vinco- li imposti dai relativi Contratti di Servizio;
- f. ogni altra operazione che non sia riconducibile alla ordinaria gestione delle Società.
- 3. Nei casi in cui sulle materie precedentemente elencate

e su ogni altro atto di straordinaria gestione non ci sia stata la condivisione di cui al comma 2, la Giunta Comunale può chiedere, con istanza motivata, l'annullamento delle decisioni societarie entro trenta giorni dalla notizia delle stesse, fatti salvi gli effetti giuridici già prodotti e le relative responsabilità amministrative, contabili e patrimoniali.

4. La struttura preposta al Controllo Analogo, nonché i

Consiglieri ai sensi dell'art. 43, Tuel, potranno richie
dere atti e documentazione utile alle finalità del con
trollo.

ART. 32 - LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

1. Salvo che non vi abbia già provveduto l'Assemblea, gli Amministratori ovvero l'Amministratore Unico ove nominato, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, devono convocare l'Assemblea di Soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sulle modalità di liquidazione e sulla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

ART. 33 - REVOCA DELLO SCIOGLIMENTO

1. La revoca dello scioglimento della società potrà essere deliberata dall'Assemblea anche in fase di liquidazione, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.

ART. 34 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata, le disposizioni del D.Lgs. 175/2016 e le leggi speciali in materia. Nel caso in cui la normativa in tema di società a responsabilità limitata si dovesse rivelare insufficiente a colmare eventuali lacune di disciplina, si applicheranno, in quanto compatibili, le norme in tema di società per azioni.

ART. 35 - CLAUSOLA ARBITRALE

- 1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra Società e Soci, tra Società ed Amministratori, tra Soci, tra Amministratori, tra Soci ed Amministratori, in relazione alle vicende sociali o all'applicazione del presente statuto e delle delibere degli organi sociali, saranno devolute ove ciò sia consentito dalla legge esclusivamente all'Autorità giudiziaria.
- 2. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci, ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
- Foro competente è esclusivamente quello di Reggio Calabria.

F.TI: GIUSEPPE QUATTRONE - STEFANO POETA NOTAIO.	